

# Assegno Temporaneo



## ASSEGNO TEMPORANEO

per i nuclei con figli minori che non hanno diritto all'assegno al nucleo familiare

Al via l'ASSEGNO TEMPORANEO per i nuclei con figli minori che non hanno diritto all'assegno al nucleo familiare (ANF). La domanda può essere presentata all'INPS dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021. Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 l'assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. In caso di presentazione successiva, la prestazione sarà riconosciuta a partire dal primo giorno del mese di presentazione della domanda. I percettori di Reddito di Cittadinanza NON dovranno presentare domanda e l'INPS accrediterà mensilmente l'assegno temporaneo spettante sulla carta di pagamento del reddito di cittadinanza.

### A CHI SPETTA:

Nuclei familiari con figli minori che NON hanno diritto all'Assegno al Nucleo Familiare (ANF) come:

- Lavoratori autonomi,
- Inoccupati (senza indennità di disoccupazione),
- Coltivatori diretti, Coloni, Mezzadri,
- Pensionati da lavoro autonomo,
- Potenziali beneficiari degli assegni al nucleo familiare (ANF) esclusi per assenza di uno o più requisiti di legge.

### QUANTO SPETTA:

l'importo è commisurato al valore ISEE del nucleo familiare e al numero di figli minori presenti nel nucleo.

**Con ISEE fino a € 7.000** spetta l'importo massimo:

- € 167,50 mensili per ciascun figlio minore, per nuclei con numero massimo di 2 figli minori.
- € 217,80 mensili per ciascun figlio minore, per nuclei con almeno 3 figli minori.
- € 50,00 di maggiorazione per ciascun figlio minore disabile
- Gli importi diminuiscono all'aumentare del valore ISEE, fino ad azzerarsi con ISEE oltre € 50.000.

### I REQUISITI:

Il richiedente l'assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto

di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE minorenni).

L'assegno è compatibile con le attuali misure assistenziali a sostegno della famiglia e col Reddito di Cittadinanza.

### LA DOMANDA:

La domanda può essere presentata all'INPS dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 attraverso i seguenti canali:

- **portale web, INPS**, accedendo tramite le proprie credenziali;
- **Contact Center INPS** numero verde 803 164 (da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile);
- **Patronati**

<https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-temporaneo-figli-minori>